



Città di Cinisello Balsamo

**Regolamento per la determinazione e applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle
norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali**

Approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 196 del 24/07/2014

SOMMARIO

- Articolo 1 Oggetto del regolamento
- Articolo 2 Determinazione delle sanzioni pecuniarie
- Articolo 3 Applicazione delle disposizioni generali
- Articolo 4 Sanzioni amministrative accessorie e interdittive
- Articolo 5 Pagamento in misura ridotta
- Articolo 6 Soggetti accertatori
- Articolo 7 Rapporto all'autorità competente
- Articolo 8 Ordinanza Ingiunzione
- Articolo 9 Pagamento della somma ingiunta
- Articolo 10 Rideterminazione e aggiornamento degli importi delle sanzioni
- Articolo 11 Norme transitorie e finali

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai Comuni, giusto quanto previsto dagli articoli 3, 7 e 7 bis del Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali e dei responsabili dei servizi, con esclusione di quelle contingibili ed urgenti, adottate ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del medesimo Testo Unico.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi.
3. Rimane impregiudicata l'applicazione, da parte dell'Autorità Giudiziaria competente, delle vigenti sanzioni di carattere penale, relative alle ordinanze contingibili ed urgenti

Articolo 2

Determinazione delle sanzioni pecuniarie

1. Salva diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa per violazioni alle ordinanze ed alle norme dei regolamenti comunali consiste nel pagamento di una somma da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00).
2. Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi, in misura diversa, per le singole fattispecie, in relazione alla loro gravità.
3. Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali minimo e massimo non deve essere superiore ad 1 su 10 (uno su dieci).
4. Qualora la sanzione edittale non sia prevista dall'atto normativo e per tutte le fattispecie già previste dai regolamenti attualmente vigenti che prevedono importi minori, le violazioni alle norme dei regolamenti ed alle ordinanze comunali sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00).

Articolo 3

Applicazione delle disposizioni generali

1. Le norme contenute nei regolamenti si applicano solo nei casi e per i tempi in essi considerati.
2. Alle violazioni dei regolamenti comunali si applicano le disposizioni generali della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, opportunamente integrate dalle norme del presente regolamento.

Articolo 4

Sanzioni amministrative accessorie e interdittive

1. L'organo competente ad irrogare la sanzione pecuniaria può applicare sanzioni amministrative accessorie e misure interdittive, previste con norme regolamentari o con ordinanze comunali, che consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti adottati dall'Amministrazione Comunale, nell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, nell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive .
2. Nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria consista nell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione nel

verbale di contestazione. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria. Questa deve essere adempiuta immediatamente, quando motivate circostanze lo esigano, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei tempi e nei modi espressi nel verbale.

3. Qualora l'interessato non provveda spontaneamente ad eseguire nel termine fissato quanto previsto nel provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie e delle misure interdittive, l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione d'ufficio addebitando le spese eventualmente sostenute a carico del trasgressore.

Articolo 5

Pagamento in misura ridotta

1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di accertamento e notificazione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.

2. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione.

3. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal primo comma non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione e la somma versata viene tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.

4. Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l'ulteriore corso e venendo quindi meno la materia del contendere, anche qualora siano stati presentati scritti difensivi.

Articolo 6

Soggetti accertatori

1. Fermo restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi connesse a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Locale.

2. Il Sindaco, nel rispetto della normativa in vigore, può, con decreto motivato abilitare altro personale dipendente dal Comune ovvero di società concessionaria di servizi, all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1, raccordandosi con la Polizia Locale e con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.

3. I soggetti di cui ai commi 2 devono essere provvisti di documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

4. Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Articolo 7

Rapporto all'autorità competente

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni (connessione obiettiva con un reato), qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l'Ufficio, il Comando o l'Ente da cui dipende il verbalizzante trasmette, celermente e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento, al Dirigente da cui dipende l'organo accertatore:

- l'originale o copia autenticata del processo verbale;

- la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni;
- le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente presentati.

Articolo 8

Ordinanza Ingiunzione

1. Nel caso di presentazione di scritti difensivi ovvero nel caso in cui il pagamento in misura ridotta non sia consentito, il Dirigente competente, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nell'opposizione, entro 90 (novanta) giorni dalla proposizione degli scritti difensivi ovvero entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione del verbale per il quale non è previsto pagamento in misura ridotta, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per ogni singola violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di accertamento e notificazione, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente. Dispone in merito alle eventuali sanzioni accessorie indicando i tempi e le modalità per la loro esecuzione
2. Nel caso in cui il Dirigente competente non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
3. Qualora nei termini previsti non siano stati presentati scritti difensivi e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il dirigente competente ad irrogare la sanzione, esaminato il rapporto di cui all'articolo precedente, emette, entro il termine ordinatorio di 360 (trecentosessanta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, il provvedimento con il quale ingiunge il pagamento ovvero ordina l'archiviazione degli atti.
4. Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione, il Dirigente competente deve avere riguardo della gravità della violazione, dell'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità dello stesso, delle sue condizioni economiche e della reiterazione delle violazioni.
5. Con l'ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste.
6. Qualora per l'esecuzione di una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria sia necessario un atto di un ente diverso all'Amministrazione Comunale, quest'ultima trasmette l'ordinanza ingiunzione divenuta esecutiva a tale ente, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'Autorità che ha irrogato la sanzione.
7. Salvo diverse disposizioni di Legge, i proventi derivanti dalle ordinanze – ingiunzioni sono introitati dal comune di Cinisello Balsamo

Articolo 9

Pagamento della somma ingiunta

1. Il pagamento della somma ingiunta dovrà essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, nelle modalità in esso indicato. Il termine è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.
2. Decorso detto termine, qualora non sia stata proposta Opposizione, ai sensi dell'art. 22 della L. 689/1981, si procederà nei termini previsti dalla legge.

Articolo 10

Rideterminazione e aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. La Giunta Comunale può provvedere alla rideterminazione dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nelle ordinanze e nei regolamenti comunali, nel rispetto del limite minimo e massimo previsto dall'art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali.

2. Tale aggiornamento potrà avvenire qualora il mutare delle condizioni che determinano il comportamento illecito possano ridurre il valore affittivo delle sanzioni pecuniarie.

Articolo 11
Norme transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento tutte le norme, relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie contenute in atti regolamentari del Comune, non compatibili con le disposizioni del presente Regolamento, si ritengono adeguate ai principi generali di cui all'art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali.